

STATUTO

CONSORZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO

Forma giuridica: CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Sede legale: IESOLO VE PIAZZA BRESCIA

Codice fiscale: 02836780276

Numero Rea: VE - 242021

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-1998 - Statuto completo	2
--	---



"CONSORZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO"

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi.

Art. 1) E' costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile e della legge Regione Veneto 16 Marzo 1994 n. 13, il Consorzio con attività esterna denominato "Consorzio di Promozione e Sviluppo Turistico" operante per l'ambito territoriale di competenza dell'Azienda di Promozione Turistica n. 5 di Jesolo - Eraclea.

Art. 2) Il consorzio ha sede legale in Jesolo (VE) - Piazza Brescia, presso la sede dell'Azienda di Promozione Turistica (A.P.T.).

Con deliberazione dell'assemblea dei Consorziati potranno essere istituiti o soppressi uffici, sedi secondarie, succursali e filiali.

Art. 3) Il Consorzio ha durata sino al 31 Dicembre 2020. L'Assemblea dei consorziati potrà prorogare la suddetta durata come pur anticipatamente sciogliere il consorzio medesimo.

Art. 4) Il consorzio si propone, senza finalità di lucro, i seguenti scopi, con riferimento all'ambito territoriale di competenza:

a) interventi rivolti alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico mediante apposti programmi operativi;

Manfredi

17

b) interventi rivolti alla commercializzazione delle imprese aderenti;

c) promozione ed attuazione in ambito locale di manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico;

d) partecipazione e realizzazione, anche in collaborazione con altri organi turistici, di manifestazioni promozionali, nonché produzioni, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo pubblicitario;

e) prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati;

f) promozione e gestione di impianti e servizi di interesse turistico;

g) valorizzazione, ai fini turistici, del patrimonio naturale, storico e artistico. Il consorzio potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento dei propri scopi, nonché richiedere ed utilizzare le previdenze, i finanziamenti ed i contributi disposti dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione Veneto, dagli Enti Locali e da qualsiasi altro Ente ed Organizzazione sia pubblico che privato.

Il Consorzio può assumere, altresì, partecipazioni ed interessenze in altri Enti e/o associazioni aventi scopi analoghi o affini al proprio.

Il Consorzio rappresenta unitariamente ad ogni effetto di

legge i singoli consorziati nei confronti di qualsiasi Ente -
Pubblico o Privato - e dei terzi in genere, ed agisce, in
nome proprio e per conto dei consorziati ai sensi dell'art.
2615 del codice civile, assumendo anche, se del caso, obbli-
gazioni in nome e per conto degli stessi.

A tali ultimi effetti l'assunzione della qualifica di consor-
ziato implica ipso-jure il conferimento al consorzio medesimo
dei poteri di rappresentanza come delineati al comma prece-
dente.

TITOLO II

Aderenti

Art. 5) Possono far parte del Consorzio, ai sensi della L.R.
18/03/1994 n. 13:

- quali SOCI ORDINARI le imprese di cui al comma 1 dell'art.
13 della suddetta Legge, nonché altre imprese interessate al
settore;

- quali SOCI SOSTENITORI la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Venezia, gli Enti fieristici,
l'Azienda di Promozione Turistica n. 5, gli Enti Pubblici
Territoriali (Provincia e Comuni), le Società Aeroportuali, i
Consorzi fra associazioni pro loco, nonché altri Enti Pubbli-
ci e Privati interessati al settore.

Nessun socio può assumere quote del fondo consortile per un
ammontare complessivamente superiore al 20% del fondo consor-
tile stesso.

19

Art. 6) Le imprese e gli Enti che intendono aderire successivamente alla costituzione del Consorzio debbono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, specificando:

- a) la denominazione e la sede sociale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello Statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'impegno ad osservare ed a far osservare le norme tutte dettate dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi del Consorzio.

La domanda deve essere inoltre corredata di tutti i documenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà utili.

Art. 7) Gli aderenti sono obbligati a:

- a) corrispondere regolarmente i contributi previsti dallo statuto e dai regolamenti e pagare le eventuali penalità pure previste dal presente statuto e dai regolamenti, nonché risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite a causa di loro inadempienze;
- b) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) favorire gli interessi del Consorzio;
- d) prestare la necessaria collaborazione, a favore degli organi del Consorzio, al fine di far accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere agli stessi

20



i dati e gli elementi eventualmente richiesti.

Art. 8) Gli aderenti cessano di far parte del Consorzio per recesso, per esclusione nonché per scioglimento.

Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito all'aderente che non si trova più in condizioni di partecipare agli scopi del Consorzio.

Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno in corso al Consiglio di Amministrazione, ed avrà effetto dal giorno della delibera del Consiglio di Amministrazione, da assumere entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare la validità dell'istanza di recesso ed a provvedere ai necessari adempimenti.

Il recedente sarà comunque obbligato a pagare quanto dovuto sia per le spese ordinarie che straordinarie conseguenti a delibere assunte fino alla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può escludere l'aderente:

- che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'amministrazione;
- che si sia reso insolvente verso il Consorzio stesso;
- per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali;

[Handwritten signature]

21

- che sia sottoposto a procedure concorsuali.

Le delibere relative all'escursione dovranno essere comunicate al soggetto interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il trentesimo giorno successivo all'assunzione della delibera e, da tale data diverranno efficaci.

Art. 11) Nel caso in cui il rapporto consortile si sciogla limitatamente ad un aderente, esso od i suoi aventi causa rimarranno responsabili per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti fino al giorno in cui sono diventate efficaci: il recesso, l'esclusione o il scioglimento.

Le quote del fondo consortile possedute dal consorziato receduto, escluso o sciolto dal rapporto consortile si accresceranno proporzionalmente a quelli degli altri aderenti.

TITOLO III

Patrimonio

Art. 12) Il patrimonio del Consorzio è illimitato ed è costituito:

a) dal Fondo Consortile che è variabile e composto dalle quote di adesione versate dagli aderenti, ognuna nella misura minima di Lit. 100.000 (centomila) o di un ammontare multiplo di Lit. 100.000 (centomila).

Esse sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od altri vincoli;

22

b) dalla Riserva Ordinaria costituita dagli eventuali avanzi di gestione nonché dalle penali ed interessi corrisposti dagli aderenti per mancati e/o ritardi adempimenti;

c) dalla Riserva Straordinaria costituita dai contributi in Conto Capitale eventualmente corrisposti dallo Stato, della Regione Veneto e/o da altri Enti Pubblici nonché, dai contributi o beni a qualunque altro titolo pervenuti al Consorzio;

d) da ogni altro Fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri e per scopi di propaganda, di assistenza, di previdenza e mutualistici.

Art. 13) L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determinerà annualmente l'ammontare dei contributi dovuti dai soci ordinari per le spese di funzionamento e per la attività del Consorzio.

Nel regolamento interno saranno stabiliti i criteri e le modalità di contribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà inoltre:

a) l'ammontare delle quote a carico dei soci sostenitori da concordarsi in tempo utile in relazione al programma di attività dell'anno successivo;

b) l'ammontare dei contributi variabili a carico dei singoli soci o categorie di soci che intendano, in collaborazione con il consorzio, commercializzare il proprio prodotto e la propria immagine. Tale Contributo variabile dovrà essere versato

entro 30 giorni dall'approvazione del programma specifico da
parte del Consiglio di Amministrazione su proposta dei soci
interessati. Il Consiglio di Amministrazione, ogni anno, in
occasione dell'assemblea ordinaria dei consorziati per l'ap-
provazione del bilancio, predisporrà il bilancio preventivo
di gestione relativo al futuro esercizio, da sottoporre al-
l'approvazione dell'assemblea stessa, in base al quale i Con-
sorziati saranno tenuti ai relativi versamenti.
A carico dei consorziati in ritardo nei versamenti, decorre
l'interesse nella misura del tasso ufficiale di sconto vigen-
te, fermo il disposto dell'art. 14 del presente Statuto.
Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione, qualora venga a
conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello Sta-
tuto, del regolamento o delle deliberazioni degli organi so-
ciali, invita il consorziato inadempiente a presentare per
iscritto le relative giustificazioni e delibera i consequen-
ziali provvedimenti determinando la misura delle eventuali
penalità.
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà comu-
nicata al consorziato inadempiente a mezzo lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento.
Nel regolamento interno saranno stabilite le modalità per
l'applicazione delle penalità, le misure minime e massime
delle penalità stesse in relazioni alla gravità ed alla di-
versità delle inadempienze.

24



TITOLO IV

Organi sociali

Art. 15) Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 16) L'assemblea è costituita dai consorziati iscritti da almeno trenta giorni al libro soci ed in regola con i versamenti.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto per ogni 100.000 (centomila) lire di quota consortile posseduta e può rappresentare, a mezzo delega scritta da menzionarsi nel verbale di assemblea, non più di tre altri consorziati impediti ad intervenire all'assemblea.

Non potrà essere conferita delega agli amministratori ed ai dipendenti del Consorzio.

Art. 17) L'assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nella provincia di Venezia.

[Handwritten signature]

Art. 18) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro due mesi della chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli altri oggetti di cui all'art. 2364 del Codice Civile.	
L'assemblea straordinaria è convocata per le modificazioni del presente Statuto.	
L'assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori quando ne è fatta domanda da tanti consorziati che rappresentino almeno il quinto del fondo consortile ai sensi e nei termini dell'art. 2367 del Codice Civile.	
Art. 19) Le Convocazioni delle assemblee sono fatte dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata da spedire ai consorziati almeno otto giorni prima dell'adunanza. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi siano rappresentati tutti i consorziati e vi assistano tutti gli organi sociali.	
Art. 20) L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice - Presidente ed in caso di loro assenza od impedimento, dall'amministratore più anziano di età.	
Il Presidente nomina un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.	
Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritiene opportuno, le funzioni di segretario sono svolte da un	
	26

notaio.

Art. 21) Fermi i limiti inderogabili di legge, le assemblee tutte deliberano col voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza nel fondo Consortile intervenuto.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando intervengano tanti consorziati, in proprio e per delega, che rappresentino la maggioranza del Fondo consortile, ed in seconda convocazione qualsiasi sia la parte del Fondo con sortile rappresentata dai consorziati, in proprio o per delega.

Le assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando intervengono tanti consorziati, in proprio e per delega, che rappresentino almeno i due terzi del Fondo Consortile ed in seconda convocazione che rappresentino almeno la maggioranza del Fondo consortile, in proprio o per delega.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE

Art. 22) Il consorzio è amministrato da un consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici, compreso il Presidente, i quali sono eletti dall'assemblea e scelti fra i consorziati.

Agli Enti sostenitori aderenti viene riservata la rappresentanza secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento interno.

24

	Il Regolamento stabilirà altresì eventuali criteri di rappre-	
	sentanza delle varie categorie di imprese aderenti.	
	Durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	L'Assemblea eleggerà il Presidente del consiglio di Ammini-	
	strazione in apposita separata votazione e risulterà eletto	
	il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti.	
	Le nomine delle cariche sociali si fanno con le modalità che	
	l'assemblea preliminarmente stabilirà di volta in volta.	
	Art. 23) In caso di vacanza per qualsiasi motivo o causa, il	
	Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sostituzione	
	provvisoria dell'amministratore mancante ai sensi dell'art.	
	2386 Codice Civile.	
	L'amministratore surrogante rimane in carica per il tempo per	
	cui vi sarebbe stato l'amministratore surrogato.	
	Art. 24) Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli	
	amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art.	
	2390 C.C..	
	Art. 25) Il Consiglio elegge nel suo seno un Vice - Presiden-	
	te che sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di	
	impedimento.	
	Art. 26) Il consiglio si raduna sia presso la sede sociale,	
	che altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà	
	dei suoi membri.	
	Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale	
		28



firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Art. 27) Il consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo fax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

Art. 28) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 29) I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono il mandato a titolo oneroso ed agli stessi spetta oltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che sarà stabilito dall'assemblea dei consorziati.

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto atti di straordinaria amministrazione e/o di particolare impegno finanziario per il Consorzio, saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea di Consorziati da convocarsi entro trenta giorni dalla data della deliberazione stessa e produrranno la loro efficacia solo dopo detta approvazione.

Art. 31) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è

29

	attribuita la rappresentanza legale e negoziale del Consorzio	
	con firma libera per l'esecuzione di tutte le delibere del	
	Consiglio ogniqualevolta non venga deliberato diversamente.	
	Il Presidente inoltre rappresenta il Consorzio in giudizio	
	con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative in ogni grado di giurisdizione.	
	Art. 32) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i	
	suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone le	
	attribuzioni a norma di legge.	
	Il Consiglio stesso può nominare Direttori, Procuratori ad	
	negotia e Procuratori speciali per determinati atti o catego-	
	rie di atti, fissandone le attribuzioni ed i compensi.	
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
	Art. 33) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre	
	membri effettivi e da due supplementi.	
	I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Consor-	
	ziati, la quale eleggerà anche il Presidente, e dovrà sce-	
	glierli fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.	
	I Revisori dei Conti durano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	I poteri, i compiti e le responsabilità così come i compensi	
	sono quelli fissati dalle leggi in materia.	
	TITOLO V	
	Bilancio	
	Art. 34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di	
		20

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio - sociale con il Conto Economico, corredato dalle relazioni del Consiglio stesso e del Collegio dei Revisori dei Conti e verrà sottoposto, nei termini statutari, all'assemblea per le seguenti deliberazioni.

Art. 35) Gli eventuali avanzi di gestione verranno destinati a Riserva ordinaria di cui alla lettera b) del precedente art. 12).

Il Consorzio non ha scopo di lucro per cui nessun avanzo di gestione potrà essere, comunque, distribuito ai consorziati.

TITOLO VI

Disposizioni generali e finali

Art. 36) Per l'esecuzione e l'attuazione del presente statuto sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'iscrizione del Consorzio al Registro delle Imprese, apposito Regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'assemblea dei consorziati.

Fra l'altro il Regolamento dovrà contenere:

a) i criteri e le modalità di contribuzione delle spese di cui all'art. 13);

b) i criteri e le modalità di rappresentanza delle varie categorie di imprese consorziate e degli Enti sostenitori inseno al Consiglio di Amministrazione;

21

c) la definizione delle tipologie di interventi promozionali;

d) le misure ed i criteri delle penalità di cui all'art. 14).

Art. 37) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Consorzio, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Eventuali residui del Patrimonio consortile dedotto il rimborso delle quote di ammissione, verrà devoluto, a norma di legge, ai fini di pubblica utilità in conformità allo spirito mutualistico.

Art. 38) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

